

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituania) il 18 giugno 2015 – ‘Borta’ UAB / VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

(Causa C-298/15)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parti

Ricorrente: ‘Borta’ UAB

Resistente: VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija

Questioni pregiudiziali

Se gli articoli 37, 38, 53 e 54 della direttiva 2004/17¹, letti in combinato disposto tra loro o separatamente (ma non limitandosi a tali disposizioni), debbano essere

e alla capacità professionale dell’operatore economico interessato (un partner nello svolgimento di un’attività congiunta) deve coincidere con la parte specifica dei lavori che tale operatore dovrà eseguire in forza dell’appalto pubblico. Se le disposiz

ioni degli articoli 10, 46 e 47 della direttiva 2004/17, letti in combinato disposto tra loro o separatamente (ma non limitandosi a tali disposizioni), debbano essere compresi e interpretati nel senso che: a) non comportano una violazione dei principi di parità di trattamento dei fornitori e di trasparenza qualora l’amministrazione aggiudicatrice:– preveda in via preliminare, nei documenti di gara, la possibilità generale di cumulare le capacità professionali dei fornitori, senza tuttavia sta

bilire un meccanismo per l’attuazione di tale misura;– in un momento successivo, quando la procedura di appalto pubblico è in corso, definisca con maggiore precisione i criteri di valutazione delle qualifiche dei fornit

ori, stabilendo alcune restrizioni al cumulo delle capacità professionali di questi ultimi;– in virtù di tale definizione più precisa del conte

nuto dei requisiti di qualificazione, proroghi il termine per la presentazione delle offerte e pubblichi il nuovo termine nella Gazzetta ufficiale; b) una restrizione al cumulo delle capacità professio

nali non dev’essere chiaramente indicata ex ante, nel caso in cui la natura specifica delle attività svolte dall’amministrazione aggiudicatrice e le peculiari caratteristiche dell’appalto pubblico rendano prevedibile e giustificata tale restrizione».

¹ Diret

tiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di traspor

to e servizi postali (GU L 134, pag. 1).